CITTÀ
DI ANDRIA

| | |
|---|---|
| Ad iniziativa di Settore Lavori Pubblici, Manutenzioni Straordinarie ed Ordinarie,Edilizia Scolastica, Infrastrutture, Espropri, Patrimonio e Demanio | N. proposta 97 |
| | Data 14/10/2026 |

# *Città di Andria (BT)*

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO**

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DEL DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. N. 267/2000 E SS.MM.II., DERIVANTE DA TRANSAZIONE INTERVENUTA SULLA CONTROVERSIA DEFINITA CON SENTENZA DEL TRIBUNALE DI TRANI, SEZIONE CIVILE, N. 1511/2023 DEL 13.10.2023 – LITE N. 154/2016 R.G. E SENTENZA DELLA CORTE D'APPELLO DI BARI, TERZA SEZIONE CIVILE N. 1212/2024 DEL 26.09.2024– LITE N. 1399/2023 R.G., PER IL PAGAMENTO DI SOMME IN FAVORE DELLA SIG.RA S.A.M. E DELL'ERARIO.

Visto: per presa visione

- La proposta è pervenuta il _____
  - Alla proposta sono allegati i seguenti documenti:

    _____

- La deliberazione diviene esecutiva
  a) Decorso l'undicesimo giorno dalla sua pubblicazione il cui periodo va dal _____ al _____
  b) Immediatamente esecutiva ai sensi dell'art, 134, comma 4, D,to L,vo 267/2000

- sulla proposta di cui innanzi è stata adottata la deliberazione di Consiglio Comunale n°, _____ in data _____ ore _____
- Assenti:_____

IL SEGRETARIO GENERALE

**Premesso** che:

- con sentenza del Tribunale di Trani, Sezione civile, n. 1511/2023 del 13.10.2023, il giudice, in accoglimento dell'istanza presentata dalla sig.ra S.A.M., rappresentata e difesa dall'avv. Rosa Roberto: 1) condannava il Comune di Andria - in quanto responsabile ex art. 2051 c.c. dell'evento dannoso consistente nella caduta dell'attrice avvenuta il giorno 21.12.2014, alle ore 11, presso la via Vittorio Pisani, in corrispondenza dei civici 40-42, a causa di una disconnessione del marciapiede – a pagare in favore dell'attrice la complessiva somma di € 17.191,00 oltre rivalutazione e interessi come in motivazione; 2) poneva la spesa di C.T.U. a definitivo carico del Comune di Andria per il suo intero ammontare; 3) condannava il Comune di Andria a pagare le spese di causa in favore dell'Erario, liquidate nella complessiva somma di € 5.077,00 per compenso, oltre 15% per rimborso forfettario delle spese generali e CPA e IVA come per legge oltre le spese anticipate dall'Erario e prenotate a debito;

- con sentenza della Corte d'Appello di Bari, Terza Sezione civile n. 1212/2024 del 26.09.2024, il giudice, a seguito di impugnazione effettuata dal Comune di Andria, così si pronunciava: 1) rigettava l'appello; 2) condannava il Comune di Andria al pagamento in favore dell'appellata delle spese legali del presente grado di giudizio d'appello liquidate in € 2.906,00 oltre rimborso spese forfettario, IVA e CPA come per legge; 3) riteneva sussistenti i presupposti per il versamento, da parte del Comune di Andria, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1- bis dell'art. 13 del DPR 115/2002;

**viste:**

- la nota PEC Prot. 70829 del 09.07.2025 a firma dell'avv. Rosa Roberto, con la quale si allegava apposita notula spese riportante una debito vantato dalla creditrice di € 34.827,72 (di cui 31.352,14 per sorte capitale e interessi ed € 3.475,58 per spese legali relative al giudizio d'appello) oltre € 6.072,09 a titolo di spese legali, oneri e accessori, da corrispondere in favore dell'Erario;

- la nota PEC Prot. 36880 del 20.03.2026 con la quale il Settore "Lavori Pubblici, Manutenzioni Straordinarie ed Ordinarie, Edilizia Scolastica, Infrastrutture, Espropri, Patrimonio e Demanio": 1) segnalava che, dalle risultanze dell'attività istruttoria condotta dall'Ufficio, il debito in oggetto era in realtà quantificabile in complessivi € 30.913,75 (oltre € 6.072,09 a titolo di spese legali da corrispondere in favore dell'Erario), come meglio specificato nella richiamata nota; 2) formulava una proposta transattiva che prevedeva il pagamento, da parte dell'Ente, dell'importo omnicomprensivo di € 24.937,10 (comprensivo, dunque, dell'importo di € 21.461,52 a titolo di sorte capitale e interessi fino alla data della sentenza ed € 3.475,58 per compensi, oneri e accessori come per legge), con espressa rinuncia da parte della creditrice a quanto maturato a titolo di interessi moratori per l'importo di € 5.976,65, indicando quale termine presunto di pagamento il 31 maggio 2026;

- la nota PEC Prot. 92837 del 12.08.2026 a firma dell'avv. Rosa Roberto, con la quale si manifestava la volontà di definire in maniera bonaria la vicenda, dichiarando la creditrice di accettare una somma complessiva di € 25.000,00, rinunciando dunque al 50% degli interessi moratori, ammontanti alla data della nota in complessivi € 6.837,70, alla cui somma andranno aggiunte le spese legali come liquidate in sentenza;

- la nota PEC Prot. 93982 del 18.08.2026 con la quale il Settore "Lavori Pubblici, Manutenzioni Straordinarie ed Ordinarie, Edilizia Scolastica, Infrastrutture, Espropri, Patrimonio e Demanio" formulava controproposta transattiva che prevede il pagamento dell'**importo omnicomprensivo di € 26.500,00 (di cui € 21.461,52 a titolo di sorte capitale, € 3.475,58 a titolo di spese legali ed € 1.562,90 a titolo di interessi moratori)** con **espressa rinuncia da parte del creditore all'eccedenza maturata a titolo di interessi moratori sulle somme da corrispondere a titolo di sorte capitale**, indicando quale **termine presunto di pagamento il 31 dicembre 2026;**

- la nota PEC Prot. 107019 del 25.09.2026 a firma dell'avv. Rosa Roberto, con la quale si accettava la controproposta formulata dal Comune di Andria a condizione che il pagamento sia eseguito entro e non oltre il 31 dicembre 2026;

**richiamata** la nota prot. n. 15749 del 06.02.2026 con la quale, al fine di soddisfare le pretese creditorie come sopra illustrate e sussistendo il requisito oggettivo richiesto per il legittimo riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 267/2000, si chiedeva al Settore Programmazione Economico Finanziaria l'applicazione dell'avanzo accantonato e/o vincolato per l'importo di € 44.000,00, appostando le richieste somme al capitolo di spesa di competenza del Bilancio di

Previsione 2026-2028, Esercizio Finanziario 2026;

**dato atto** che con riferimento al debito relativo alle spese per CTU rinveniente dal dispositivo della sopra citata sentenza, sono tutt'ora in corso le attività amministrative propedeutiche alla perimetrazione del *quantum debeatur* e dunque, del successivo riconoscimento del debito fuori bilancio;

**considerato** che:

- in relazione alla richiamata debitoria comunale, con o senza evidenza giudiziale, allo stato sussistono tutti i presupposti previsti dalla giurisprudenza contabile per addivenire legittimamente alla stipula di un accordo transattivo (Corte dei Conti, Sezione II, sentenza n. 3 del 10/01/2005), potendosi valutare sia i reali termini del compromesso sia la congruità delle condizioni poste in essere;

- per un verso e in termini giuscivilistici, la transazione in generale si configura come un contratto a prestazioni corrispettive mediante il quale le parti intendono addivenire alla definizione di una vertenza, in conformità ai presupposti previsti dall'art. 1965 del codice civile (reciprocità delle concessioni, finalità di dirimere una lite esistente) quali fondamento di un accordo transattivo;

- per altro verso e in termini giuscontabili, la transazione, secondo quanto chiarito dalla Corte dei Conti - Sezione regionale per il controllo del Piemonte, con parere n. 4 dell'11 maggio 2007, sarà pagata con le ordinarie procedure contabili di spesa, rapportando ad esse l'assunzione delle obbligazioni derivanti dagli stessi accordi, e senza che possa configurarsi una ipotesi di debito fuori bilancio, nel caso in cui le spese abbiano fatto seguito ad una corretta procedura giuscontabile e si transiga sul quantum e sulle modalità e/o sui termini di pagamento ovvero nel caso in cui la fonte del debito sia proprio la transazione senza evidenza di violazione giuscontabile sia presente in bilancio la necessaria provvista; laddove e viceversa sarà pagata ricorrendo alla procedura del riconoscimento del debito fuori bilancio, nel caso di assenza della necessaria provvista finanziaria in bilancio;

**dato atto**, dunque, che:

- si rende necessario ricondurre il debito di cui all'accordo bonario raggiunto nella contabilità dell'Ente, con effetto vincolante per lo stesso, secondo la procedura ex art. 194 T.U.EE.LL.;

- si rende, altresì, necessario provvedere al riconoscimento di legittimità del suddetto debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 267/2000, in considerazione delle caratteristiche della spesa in parola, per la somma complessiva e finale di **€ 32.572,09,** come risultante dalla richiamata corrispondenza intercorsa con l'avv. Rosa Roberto e come di seguito indicato:

• **€ 26.500,00** (di cui: - € 21.461,52 a titolo di sorte capitale; - € 3.475,58 a titolo di spese legali; - € 1.562,90 a titolo di interessi moratori) in favore della sig.ra S.A.M.;

• **€ 6.072,09** (di cui: - € 5.077 per spese legali; - € 761,55 per rimborso spese 15%; - € 233,54 per CAP 4%;), in favore dell'Erario;

- il debito fuori bilancio del presente provvedimento è riconosciuto a seguito di individuazione di apposite fonti di finanziamento, sia in termini di competenza che in termini di cassa, poste interamente a carico del bilancio dell'Ente;

- contabilmente, il pagamento da effettuarsi in favore del creditore e per la causale di cui sopra, presuppone i riconoscimento di legittimità del relativo debito fuori bilancio;

- altresì, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 267/2000, gli enti locali devono riconoscere la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive con deliberazione consiliare, statuendo in particolare che: "*1. Con deliberazione consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da: a) sentenze esecutive (...)*";

**considerato,** pertanto, che:

- la delibera di riconoscimento, sussistendone i presupposti previsti dall'art. 194 del TUEL, costituisce un atto dovuto e vincolato per l'ente locale;

- la fattispecie sopra enunciata costituisce debito fuori bilancio a norma del citato art. 194, comma 1, lett. a) del T.U.E.L., D.Lgs. 267/2000 e che, conseguentemente, sussiste l'obbligo per il Comune di procedere al riconoscimento di tale debito in considerazione degli elementi costitutivi sin qui descritti, posto che gli stessi derivano da provvedimento giudiziale esecutivo tra le parti;

**dato atto** che il riconoscimento del debito fuori bilancio derivante dalle sentenze sopra citate trova copertura finanziaria per l'intero importo sul Capitolo di Spesa n. 126009 "DEBITI FUORI BILANCIO - PATRIMONIO E LAVORI PUBBLICI" del Bilancio di previsione 2026-2028, esercizio 2026;

**dato atto** che il provvedimento sopra richiamato è esecutivo ex lege e che pertanto appare opportuno procedere alla corresponsione di quanto dovuto, anche al fine di evitare l'insediamento del commissario ad acta nominato, con costi ulteriori per l'Amministrazione;

**dato atto,** altresì, che la presente deliberazione assume carattere di urgenza e indifferibilità ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii, posto che la sua mancata tempestiva adozione potrebbe arrecare un pregiudizio al pubblico interesse, laddove la sentenza in premessa indicata dovesse essere portata a esecuzione in danno dell'Ente;

**ritenuto,** pertanto, necessario procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio scaturente dal provvedimento giurisdizionale sopra illustrato, giusto il disposto di cui all'art. 194, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 267/2000 per un importo complessivo pari a pari ad **€ 32.572,09**;

**visto** l'art. 23, comma 5, L. 27/12/2002 n. 289, secondo il quale i provvedimenti di riconoscimento di debito fuori bilancio devono essere trasmessi agli Organi di controllo e alla Procura della Corte dei Conti;

**richiamate**:

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 27/11/2018 avente ad oggetto "*Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale del Comune di Andria ai sensi degli artt. 243 bis e segg. TUEL. Accesso al "Fondo di Rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli Enti Locali" di cui all'art. 243 ter TUEL. Approvazione"*;

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 dell'11/03/2021 inerente la Rimodulazione del Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale (ai sensi dell'art. 243 Bis, comma 5, del D.Lgs. 267/2000) approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 27/11/2018;

- la Deliberazione n. 12/PRSP/2023 con la quale la Corte dei Conti - Sezione Regionale di controllo per la Puglia approvava, ai sensi dell'art. 243-*quater*, comma 3, TUEL, il Piano di riequilibrio finanziario del Comune di Andria approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 27.11.2018 e rimodulato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 dell'11.3.2021;

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 98 del 22/10/2025 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2026-2028;

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 01 del 29/01/2026 con la quale è stata approvata la Nota di Aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) relativo al triennio 2026-2028;

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 02 del 29/01/2026 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2026-2028 e relativi documenti allegati;

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 11/02/2026 avente per oggetto *"APPROVAZIONE DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE (PIAO) 2026/2028"*, contenente anche il Piano delle Performance 2026-2028 (allegato 3) che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 75 del 12/06/2025 relativa all'Approvazione del Rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2024, ai sensi dell'art. 227 del D.Lgs 267/2000;

**acquisito** il parere favorevole di regolarità tecnica del Dirigente del Settore Lavori Pubblici, Manutenzioni Straordinarie ed Ordinarie, Edilizia Scolastica, Infrastrutture, Espropri, Patrimonio e Demanio, arch. Rosario Sarcinelli, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

**acquisito** il parere favorevole di regolarità contabile del Dirigente del Settore Programmazione Economico- Finanziaria, dott. Raffaele Laforenza, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

**acquisito** il parere dell'Organo di Revisione, prot. n. _____ del _____ in ottemperanza al disposto dell'art. 239, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 267/2000;

**richiamato** l'art. 7 del vigente Regolamento di contabilità armonizzata dell'Ente;

**visti:**

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- lo Statuto Comunale;

Con la seguente votazione

**DELIBERA**

**1. di riconoscere**, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 267/2000, il debito fuori bilancio discendente dalla transazione raggiunta sul debito derivante dal carattere esecutivo della sentenza del Tribunale di Trani, Sezione civile, n. 1511/2023 del 13.10.2023 e sentenza della Corte d'Appello di Bari, Terza Sezione civile n. 1212/2024 del 26.09.2024 , per un importo complessivo di **€ 32.572,09**, come di seguito indicato:

• **€ 26.500,00** (di cui: - € 21.461,52 a titolo di sorte capitale; - € 3.475,58 a titolo di spese legali; - € 1.562,90 a titolo di interessi moratori) in favore della **sig.ra S.A.M.**;

• **€ 6.072,09** (di cui: - € 5.077 per spese legali; - € 761,55 per rimborso spese 15%; - € 233,54 per CAP 4%;), in favore dell'**Erario**;

**2. di dare atto** che con riferimento al debito relativo alle spese per CTU rinveniente dal dispositivo della sopra citata sentenza, sono tutt'ora in corso le attività amministrative propedeutiche alla perimetrazione del *quantum debeatur* e dunque, del successivo riconoscimento del debito fuori bilancio;

**3. di dare atto** che il finanziamento del debito scaturente dalle citate sentenze trova copertura finanziaria sul Capitolo di Spesa n. 126009 "DEBITI FUORI BILANCIO - PATRIMONIO E LAVORI PUBBLICI" del Bilancio di previsione 2026-2028, esercizio 2026;

**4. di incaricare** il Segretario Generale di trasmettere copia della presente deliberazione alla Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della L. 27/12/2002 n. 289;

**5. di dare atto** che la presente deliberazione assume carattere di urgenza e indifferibilità ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii, posto che la sua mancata tempestiva adozione potrebbe arrecare un pregiudizio al pubblico interesse.

Il Consiglio Comunale inoltre, valutata l'urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il procedimento e ritenuto che sussistano dunque le motivazioni per dare sollecita esecuzione al presente provvedimento deliberativo, con separata votazione

**DELIBERA**

**1. di dichiarare** il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, al fine di poter provvedere al tempestivo pagamento delle somme dovute.

DECISIONE DEL CONSIGLIO